numero 1/2026

costituzionalismo britannico e irlandese

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-J5W

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

Recensione a L. d'Avack, La ragione dei Re. Il pensiero politico di Giacomo I, Giuffrè, Milano, 1974

Giulia Mannarini
Dottoressa di Ricerca
Università degli Studi di Milano-Bicocca.

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

Recensione a L. d'Avack, La ragione dei Re. Il pensiero politico di Giacomo I, Giuffrè, Milano, 1974

di Giulia Mannarini*

Abstract (Ita): La recensione ripercorre le tappe fondamentali del saggio di Lorenzo D'Avack sul pensiero politico di Giacomo I Stuart e, dunque, sulla dottrina del diritto divino dei re e dell'assolutismo monarchico. Una rilettura ancora attuale, nella consapevolezza che per comprendere le origini, le trasformazioni e gli sviluppi del Costituzionalismo inglese e del pensiero politico occidentale, è quantomai essenziale far tornare indietro le lancette dell'orologio della storia: in questo caso, in particolare, di una tappa fondamentale della storia del pensiero politico occidentale.

Abstract (Eng): The review retraces the principal stages of Lorenzo D'Avack's study on the political thought of James I Stuart, with particular attention to the doctrine of the divine right of kings and the theory of monarchical absolutism. It argues that this work remains highly relevant today, insofar as an understanding of the origins, transformations, and subsequent development of English constitutionalism and Western political thought requires revisiting the historical foundations from which they emerged. In this respect, D'Avack's analysis offers a valuable reappraisal of a pivotal chapter in the history of Western political thought.

Parole Chiave: Assolutismo, Inghilterra, Costituzionalismo.

Keywords: Absolutism, England, Constitutionalism.

Qual è la ragione dei Re? Quali sono le giustificazioni della legittimazione del potere sovrano statale? È questo il grande tema che Lorenzo D'Avack decide di ripercorre e di ricostruire nel suo saggio, ormai risalente ma di intensa lettura, sulla dottrina della derivazione divina del potere monarchico. Per farlo opera una riproposizione e un'analisi – finora, punto di riferimento indiscusso e pressoché esclusivo nella letteratura – degli scritti politici di uno dei più eruditi monarchi inglesi, Giacomo VI di Scozia, successivamente Giacomo I d'Inghilterra e primo sovrano della casata Stuart, salito al trono dopo la morte senza eredi della Regina Elisabetta I Tudor.

Il tema riveste una centralità non indifferente, sia per la storia politica inglese, sia per il pensiero politico occidentale *tout court*. Non solo, ma possiede una caratterizzazione generale di rilevante importanza, laddove entra necessariamente in gioco l'antichissima questione della fonte del potere e delle sue modalità, così come la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, tra potere secolare e potere spirituale, tra legge umana e legge divina; una questione percepita intensamente in Europa, in particolare modo dopo la Riforma, quando le guerre di religione cominciarono ad infiammare il Continente.

Ebbene, l'Autore sceglie una prospettiva originale e significativa, dando voce alle parole che Re Giacomo affidò a diversi scritti cui si dedicò nei suoi anni di regno attivo, raccontando e mettendo continuamente in relazione le idee del monarca Stuart con le molteplici correnti di pensiero che affollavano il dibattito intellettuale, religioso e politico dell'epoca. Si trattava di temi decisivi, particolarmente sentiti dalle *élites* politiche ed intellettuali d'Europa, in un momento della storia occidentale nella quale alcuni dei pilastri sui quali si era via via costruita l'epoca immediatamente successiva all'Impero Romano d'Occidente erano, in parte, caduti. È così che l'Autore sente la necessità di rimettere insieme i pezzi di un fervore di idee articolato, complesso, multiforme, ricordandoci continuamente il differente

* Dottoressa di Ricerca, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

contesto nei quali pensatori e governanti si muovevano: un mondo nel quale era la religione a giocare ancora un ruolo sostanziale; un aspetto da non dimenticare anche nello studio della storia del costituzionalismo. La sua operazione è quella, dunque, di calare i tratti caratterizzanti del pensiero politico-monarchico di Giacomo all'interno della continua polemica innanzitutto con i movimenti religiosi: dai cattolici, ai presbiteriani, ai puritani, ai gesuiti. Insieme all'antico scontro con il papato, l'epoca successiva alla Riforma e delle guerre di religione provoca infatti la necessità in molti sovrani di difendersi anche nei confronti delle nuove correnti religiose che predicavano non solo la primazia della propria Chiesa sul potere temporale, ma diffondevano anche le prime elaborazioni concettuali, influenzate dalle riflessioni giusnaturalistiche, della dottrina della sovranità del popolo, titolare del potere attraverso il conferimento ad esso da parte di Dio.

Ecco, il saggio si presenta come una vera e propria avventura, per il lettore, in quelle riflessioni di carattere filosofico, giuridico e politico del tempo, di altissimo livello, che contribuirono a forgiare la mentalità occidentale e il futuro dell'Europa.

Ma qual è, esattamente, il tema centrale, e come viene declinato dall'Autore?

Com'è noto, il tentativo di individuare la forma di governo più funzionale e più durevole possibile è risalente al tempo degli antichi pensatori. Le riflessioni sul come si sarebbe dovuta concepire la distribuzione, o meno, del potere per l'ineludibile governo della società degli uomini si trascinarono sino all'epoca medievale e poi moderna, con momenti più o meno intensi nel dibattito dottrinale europeo, e che toccarono, all'alba del secolo più duro e problematico che gli inglesi dovettero affrontare, anche l'intellighenzia della terra d'Albione.

È proprio in questo contesto che si inserisce *La ragione dei Re*. Il lavoro del giurista romano diventa un vero e proprio viaggio intellettuale, volto a ricostruire e comprendere attraverso gli scritti di Giacomo I un'epoca di dibattiti e di *querelle* storico, politiche e giuridiche fondamentali per poter davvero afferrare tutte le sfumature dell'evoluzione costituzionale inglese: e in particolare, dei retroscena concettuali di quel pezzo evolutivo, croce e delizia della storia costituzionale dell'isola, rappresentato proprio dall'era Stuart e da quel filo-assolutismo alla francese che portò vigorosamente con sé. Dunque, l'obiettivo è quello di guardare alla temperie intellettuale di quel tempo, e alle tendenze assolutistiche che ormai dominavano in Europa, dal punto di vista di un sovrano scozzese salito al trono d'Inghilterra, del tutto estraneo allo spirito che da sempre aveva caratterizzato le istituzioni inglesi. In altri termini, un monarca che pretendeva di essere assoluto in una terra dove neanche la personalità forte di un Re come Enrico VIII era riuscito ad affermarsi in senso *absolutum*. Lorenzo D'Avack ne ricostruisce, in modo dettagliato, i passaggi fondamentali, in una ricostruzione che va ben oltre la mera ricognizione di fatti o idee: è un'analisi oltre la superficie, delineata come una vera e propria ricollocazione del pensiero di Giacomo in relazione a tutti i fattori che lo hanno influenzato: nella comparazione con la precedente tradizione tudoriana, e altresì in relazione a quale ruolo le sue opere hanno giocato nell'affermazione delle teorie assolutistiche in Inghilterra[2].

[2] L'Autore ricorda, infatti, che per quanto le opere di Giacomo non ricoprano certamente un posto di prim'ordine nella storia delle dottrine politiche, non è neanche «*accettabile la tesi contraria e, cioè, che si debba disconoscere, come da troppe parti fino ad oggi è stato fatto, l'influenza che questo medesimo pensiero esercitò in Inghilterra sulle idee e l'azione degli uomini politici della sua epoca*», L. D'Avack, *La ragione dei re. Il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 199.

Per poterlo fare, l'Autore opera alcuni accorgimenti metodologici. Infatti, è innanzitutto definita e contestualizzata quella che possiamo chiamare la "ragione" della ragione dei re: e cioè, l'origine della teorica del diritto divino. In tal modo, dunque, l'Autore procede ad una ricostruzione precisa e dettagliata del contesto politico e religioso dell'Europa del Cinquecento, facendo emergere le ragioni e il ruolo potentissimo che le dottrine politico-religiose svolsero nello sviluppo della moderna teoria dello Stato sovrano. Dall'altra, per mettere in luce quanto per Giacomo fosse decisivo, come re di Scozia prima e come re d'Inghilterra poi, appoggiarsi e dare nuovo vigore alla dottrina del diritto divino del monarca: sostanzialmente, in ragione della fondata percezione di una minaccia alla propria integrità da parte tanto del calvinismo scozzese quanto del cattolicesimo della Chiesa di Roma. Le sue disquisizioni non furono il frutto di un mero piacere intellettuale, bensì un potente strumento concettuale per la difesa della propria sovranità, della propria indipendenza, del proprio potere secolare e dunque della sua stessa sopravvivenza in un'epoca di grandi trasformazioni, nelle quali tuttavia l'ombra del potere religioso continuava a persistere. Insomma, comprendere la ragione della ragione dei re, e dunque calarla nel contesto storico nella quale si sviluppa e in quello personale nel quale Giacomo si trova ad essere, consente di apprezzarla davvero e a tutto tondo. Ebbene, la temperie storica all'alba della modernità vide innanzitutto il graduale tramonto delle dinamiche e dei meccanismi che avevano dominato l'età di mezzo, e una vera e propria costruzione di apparati di potere su base nazionale; contemporaneamente, fu altresì determinante la scissione del Cristianesimo provocata dalla Riforma di Martin Lutero.

La congiunzione di questi due processi condusse alla necessità, da parte dei sovrani di quel caldissimo XVI secolo, ad armarsi di uno strumento – quello della dottrina del diritto divino – il quale invero in epoca medievale aveva già fatto da spada dell'Impero contro il Papato, e che ora poteva nuovamente essere strumento di difesa nei confronti, certamente ancora della Chiesa cattolica, ma anche e soprattutto di tutte quelle nuove confessioni religiose, come calvinismo o presbiterianesimo, che rivendicavano anch'esse la supremazia dell'autorità e del potere spirituale. Infatti, se lo scisma aveva sì annichilito il potere internazionale del papa, ciò non voleva dire che ogni controllo sull'autorità secolare dei sovrani era stato definitivamente rimosso. Infatti, «[…] *proprio la Riforma aveva fatto rivivere pretese ecclesiastiche, sebbene sotto forme differenti, e aveva messo in moto una serie di forze ostili a queste monarchie assolute che aveva aiutato a far nascere*»[3]. Fu proprio contro una tale recrudescenza di queste pretese ecclesiastiche, per le quali ancora una volta era indiscusso il loro diritto di imporre la propria disciplina sulla Stato, che Giacomo si batté[4]. In un contesto di tal genere, la Riforma aveva determinato un problema ulteriore: molte e diverse erano le nuove confessioni religiose, in un'epoca in cui gli uomini sentivano ancora molto forte il bisogno e il senso di uniformità. È così, dunque, che «[…] *in tutta Europa le minoranze religiose combattevano contro le disparità per sopravvivere e lottavano per salvaguardare le loro dottrine contro i sovrani che professavano una religione differente dalla loro*», e «*questioni concernenti la natura, la fonte, l'estensione del potere sovrano, le basi e i limiti del dovere di obbedienza del suddito nei*

[3] L. D'Avack, *op. cit.*, p. 7.
[4] L. D'Avack, *op. cit.*, pp. 11-12.

confronti del proprio principe erano all'ordine del giorno»[5], perché per ciascuna di esse significava determinare la propria sopravvivenza in un Continente che ancora faceva fatica a misurarsi e ad adattarsi all'evoluzione dei tempi e, dunque, aveva finito per essere lacerato non solo da scontri intellettuali, ma anche da conflitti sanguinosi. Fu proprio quel dibattito politico-religioso, però, a contribuire agli sviluppi della teorica statale. Quell'epoca di trasformazioni e di difficoltà costituirono infatti il preludio ineludibile per il successivo avanzamento della moderna teoria dello Stato. Ripercorrere quell'itinerario attraverso uno dei suoi più colti e vivaci esponenti, tuttavia spesso dimenticato, diventa allora un esercizio intellettuale di immenso valore per poter apprezzare tutte le traiettorie concettuali che hanno forgiato la modernità, non solo inglese. In quest'ottica, Lorenzo D'Avack sceglie di aggiungere un'ulteriore pennellata alla sua opera, e cioè ripercorrere la formazione culturale del giovane Giacomo. Così come è necessario calare le idee di Giacomo nel suo contesto storico, diventa altrettanto imprescindibile immergerle nel loro quadro più strettamente personale. E ciò costituisce un tassello alquanto significativo, se non curioso, alla luce dell'impronta protestante e anti-assolutistica della sua educazione. Infatti, insieme ad un'istruzione rigorosa e completa grazie allo studio delle lingue antiche e moderne, della matematica, della storia naturale e della filosofia, il giovane principe era stato accompagnato nell'apprendimento meticoloso delle sacre scritture, dei precetti della fede protestante e di quelle dottrine politiche, derivate dal diritto naturale, che rifiutavano in modo categorico l'assolutezza del potere monarchico, così come la sua derivazione divina. Insomma, come sottolinea l'Autore «*a Giacomo veniva insegnato che i re esistono per volontà e per il bene del proprio popolo*»[6]. E tuttavia fu questa un'educazione estremamente rigida ed austera, impostagli dal suo tutore sotto la guida della Chiesa scozzese, e finì col produrre l'effetto esattamente opposto, provocando cioè in Giacomo una profonda avversione sia nei confronti del suo stesso maestro, il poeta e storico George Buchanan, sia nei confronti delle idee e degli insegnamenti cui quest'ultimo e i suoi collaboratori lo avevano guidato negli anni dell'infanzia e della giovinezza; e maturò sempre di più la convinzione che la Riforma in Scozia avesse avuto, invece, i contorni di una rivolta contro l'autorità costituita. Così, quando Giacomo assunse il potere, la sua politica si caratterizzò fin da subito per la sua impronta fortemente filo-assolutistica, che egli fece confluire anche nei suoi scritti, dove contro la dottrina del diritto divino della Chiesa scozzese riaffermò quella del diritto divino del Re, e alla sovranità popolare contrappose la propria sovranità assoluta e il dovere di obbedienza dei sudditi. Lorenzo D'Avack dedica proprio il Capitolo I alla figura del monarca come concepita all'interno della *Trew Law* e del *Basilikon Doron*[7], i primissimi scritti di Giacomo. Il primo[8], un trattato sul governo, impostato dal re con l'obiettivo di istruire i propri sudditi sulla natura del loro ruolo e soprattutto dei loro doveri, è dotato di un linguaggio semplice e scorrevole; il secondo[9], un trattato destinato al figlio, dallo stile didascalico e ma-

[5] L. D'Avack, *op. cit.*, pp. 7-8.

[6] L. D'Avack, *op. cit.*, p. 19.

[7] Entrambi significativi perché sono le prime opere inglesi che provano a gettare i pilastri della monarchia assoluta attraverso la teoria del diritto divino.

[8] La prima edizione, pubblicata anonima, fu del 1598 e il titolo, per intero, è *The Trew Law of Free Monarchies: Or the Reciprock and Mutuall Duetie Betwixt a Free King, and his Naturall Subjects*.

[9] Terminato e distribuito in segreto nel 1599, il titolo integrale è *Basilikon Doron. Or his Majestic*

nualistico, riprende una certa tradizione trattatistica rinascimentale e ancor prima medievale, per la quale si era soliti dedicare la stesura di un manuale finalizzato all'istruzione dei giovani principi. In entrambi, l'utilizzo della Bibbia, della letteratura e della filosofia classica è piuttosto ricorrente, e in particolare di Autori come Platone, Aristotele, Plutarco, Cicerone, Seneca, Livio e Tacito. Com'è noto, tutti classici che nella monarchia vedevano l'unica reale possibilità di governo, il male minore, e Giacomo le richiama rielaborando quelle idee in modo originale, personale e soprattutto ben calate nel contesto in cui il Re viveva, agiva, scriveva. Insomma, la *Trew Law* ma soprattutto il *Basilikon Doron* diventano opere erudite non per essere semplicemente una mera ricostruzione o raccolta di pensieri, bensì una vera e propria rielaborazione di quelle idee alla luce di come Giacomo guardava al proprio regno e soprattutto al proprio ruolo. Rispetto ai quali concepiva innanzitutto la necessità dell'unità del governo, un'idea risalente nella tradizione del pensiero politico occidentale e riutilizzata ampiamente nel XIII e XIV secolo dai regalisti, in pieno conflitto tra Impero e Papato, in contrapposizione alle pretese della Chiesa. Così, la monarchia era l'unica a garanzia dell'anima del governo, oltre ad essere la più antica e la più comune forma di governo ad essere stata utilizzata nella storia dell'uomo. Ma a Giacomo non interessava tanto mettere in luce la primazia di quest'ultima, quanto il suo carattere assoluto, e dunque «*d'individuare chiaramente l'origine ideale e storica del potere del principe, origine che ne doveva caratterizzare l'assolutezza*»[10]. Infatti, la monarchia in sé è sempre stata un corollario ineludibile anche nella cultura d'Oltremanica, che però si era da sempre caratterizzata per una gestione del potere improntato alla ricerca del limite. E nel XVI secolo, a seguito delle imponenti trasformazioni e sollecitazioni cui la civiltà inglese ed europea vennero sottoposte, la questione della fonte di legittimazione del potere sovrano statale riemerse prepotentemente: era un dibattito antico, ora tornato in auge e in modo molto acceso. Giacomo aderì naturalmente a quel filone che la giustificava non sulla base di una derivazione popolare del potere del principe, bensì «*per grazia e volontà di Dio stesso*»[11], e dunque in virtù del conferimento divino, definitivo ed irrevocabile. I necessari corollari erano, da una parte, l'illimitatezza nel tempo e nel contenuto di tale potere: la derivazione divina comportava tanto la sua inalienabilità quanto l'incondizionata supremazia del Re, anche e soprattutto rispetto alla legge. Dall'altra, il carattere ereditario di tale potere: sostenere per Giacomo il diritto ereditario era d'altronde una risultanza necessaria, perché se il Re fosse stato elettivo, la sovranità non sarebbe più risieduta in lui, ma in coloro che lo sceglievano, i quali avrebbero potuto sottrargli la sua autorità. Era quello che, per esempio, avevano sostenuto e sostenevano i calvinisti scozzesi.

Dunque, il monarca dipinto da Giacomo si identificava come un vero e proprio *legibus solutus*, in un sistema nuovo e centralizzato nel quale veniva meno anche uno dei capisaldi della precedente tradizione medievale, e dunque il rapporto bilaterale dei doveri reciproci tra *dominus* e *homo*, così come l'equilibrio tra *gubernaculum* ed *iurisdictio*, spezzato in totale favore del sovrano laddove Camere e Corti confluivano del tutto sotto il controllo del Re. Era il dipinto di un sistema di governo d'impronta patriarcale, dove il monarca possiede una funzione in qualche modo

Instructions to his Dearest Sonne, Henry The Prince.

[10] L. D'Avack, *op. cit.*, p. 34.

[11] L. D'Avack, *op. cit.*, p. 35.

paterna, e nel quale le altre istituzioni statali sono a lui serventi e funzionali al mantenimento della sua *potestas*. In questo quadro, non c'è alcuno spazio per un Parlamento concepito quale bacino di rappresentanza, né in modo formale né sostanziale perché, sosteneva Giacomo, esso può operare, semmai, da mera cerniera tra il Re e i suoi sudditi.
Tutti stilemi profondamente e da sempre in avversione alla tradizione e allo spirito inglese, e per questa ragione è possibile percepire l'impostazione di Giacomo I in modo fortemente dissonante rispetto al contesto costituzionale nel quale si trova poi ad operare una volta salito al trono d'Inghilterra.
Infatti, il regno d'Oltremanica si connotava, fin dagli albori dell'età medievale, per un sistema costituzionale molto particolare, e per una precoce, quanto insolita, per l'epoca, configurazione di un Parlamento che si dota, a partire dalla metà del secolo XIII, delle prime forme di rappresentanza politica. Certamente una rappresentanza politica in senso pre-moderno, non ancora del tutto paragonabile a quella propria dei Parlamenti d'età liberale e democratica. Questa caratteristica lo ha tuttavia distinto da quei consessi, variamente chiamati, nati nel corso dell'età di mezzo in Europa continentale: se questi ultimi erano infatti aggregazioni di rappresentanti di categoria, di corporazioni, che dunque difendevano l'interesse del proprio settore economico di appartenenza e la cui forza di contrattazione dipendeva strettamente dalla forza della singola corporazione, il Parlamento inglese si staccò fin da subito dalla rigida logica di ceto per costituire un'Assemblea quanto più possibile formata da veri e propri rappresentanti che discutevano, si confrontavano, contrattavano in funzione degli interessi generali della nazione, ovverosia «*qualcosa di più alto della semplice somma degli interessi economici dei singoli ceti*»[12]. Le prime Assemblee medievali inglesi videro come membri dapprima i grandi proprietari terrieri di origine sassone — nell'Assemblea degli Ottimati — integrati poi dai piccoli feudatari nel *Magnum Concilium* durante il regno della dinastia normanna dei Plantageneti[13]. L'Assemblea degli Ottimati, o *Witanegemote*, deteneva il potere sovrano insieme al Re, il quale era il feudatario maggiore, esercitando una funzione legislativa e giurisdizionale allo stesso tempo, perché il diritto era consuetudinario: era la cd. *lex Angliae*, che racchiudeva i principi essenziali della comunità cui anche il Re era soggetto – e il nucleo di principi che saranno la base del futuro sistema di *common law*. Successivamente il *Magnum Concilium*, la cui nascita si verificò parallelamente al *Concilium Regis* – il futuro Consiglio privato della Corona – godeva di prerogative proprie che riguardavano la necessità del suo consenso per le leggi più importanti, cioè quelle che stabilivano la regolamentazione dei rapporti e di deroga delle norme consuetudinarie, così come per le prestazioni e tassazioni richieste dal Re[14].
Il tredicesimo secolo costituì la prima grande svolta del costituzionalismo, quando si verificarono i primi dissidi tra vecchie e nascenti istituzioni, una sorta di guerra civile costituzionale messa in moto da disaccordi in materia finanziaria, e risolte e su-

[12] C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino, Giappichelli Editore, 2016, p. 51.

[13] Così chiamata in virtù dello stemma che Goffredo V d'Angiò, sposo di seconde nozze di Matilde, figlia di Enrico I d'Inghilterra e dunque nipote di Guglielmo I il Conquistatore, usava portare sul mantello: un ramo di ginestra, in francese, plant de genêt.

[14] C. Mortati, *Le forme di governo*, Edizioni Cedam, Padova, 1973; K.O Morgan (a cura di), *Storia dell'Inghilterra. Da Cesare ai giorni nostri*, Milano, Bompiani, 1993; N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà*,Torino, Utet, 1976.

perate grazie al ruolo di mediazione acquisita nel tempo proprio dal Parlamento. La capacità del regno inglese di dotarsi così presto di un tale organo, diventando di fatto il paradigma, per tutte le epoche successive, dell'istituzione parlamentare, deve essere posta sui binari di quel continuo bilanciamento nell'organizzazione dei poteri pubblici, qualificabile come *fil rouge* della storia costituzionale inglese[15] – insieme allo sviluppo e al consolidamento della *common law*, i cui pilastri portanti hanno sempre costituito un limite anche per il potere del Re perché antecedenti al potere politico. Un principio di bilanciamento che trova la sua prassi nel continuo *bargaining* alla base dei provvedimenti che innovano rispetto all'ordine costituito, e cristallizzato nel primo e fondamentale documento pietra miliare del costituzionalismo, la *Magna Charta Libertatum*[16], concessa da Re Giovanni a Runningmede il 15 giugno 1215. Le vicende che portano alla stipulazione di una simile Carta[17] e la sua stessa stesura, le cui «*clausole riflettono la durezza dei tempi e l'animosità dei contraenti*»[18] mostrano come quel documento non nascesse «*in ottemperanza ad alti principi, ma su un terreno empirico, come soluzione concordata di un aspro dissidio*»[19], che riaffermasse la prassi feudale già riconosciuta — a partire da Guglielmo I e rafforzata durante il regno del nipote, Enrico II, primo reale della dinastia dei Plantageneti e promotore delle corti itineranti — ma non sempre seguita. Una caratteristica decisivamente connotante la storia costituzionale inglese, che sarà sempre frutto di duri scontri tra centri di potere derivanti dalla loro messa in discussione in virtù di situazioni pratiche, reali, tangibili. Lo sviluppo delle istituzioni inglesi, pressoché omogeneo in quanto caratterizzato da una progressiva ascesa della supremazia del Parlamento sulla Corona, che certamente ha conosciuto momenti di rallentamento, ma mai di inciampi distruttivi e definitivi, è sempre stato caratterizzato da lotte per l'equilibrio tra forze politiche ed istituzionali, dunque giocate sul terreno della lotta politica, e mai su quello delle teorizzazioni. Semmai queste ultime hanno contribuito a rafforzare e a sbilanciare i processi e gli scontri già in atto: è il caso, a titolo di esempio, della teoria dello Stato elaborata da uno dei giganti del pensiero liberale e della filosofia politica, John Locke, così come lo furono gli scritti di Giacomo I, che riflettevano una linea politica già in atto durante il suo regno.

Qualche decennio dopo gli eventi che condussero alla redazione e alla firma della *Magna Charta*, la prima Assemblea denominata 'Parlamento' si riunì nel 1248: ne facevano parte rappresentanti della nobiltà laica ed ecclesiastica. Nel 1255 si riunì poi un *magnum Parliamentum* composto da abati, conti e baroni che respinse una richiesta di sussidi avanzata da Re Enrico III. Nel 1258 si verificò l'altra grande crisi del secolo: una nuova rivolta dei baroni, che, guidati dal siniscalco Simon de Montfort, riuscirono a strappare al sovrano le *Provisions of Oxford*, con le quali si

[15] C. Martinelli, *op. cit.*, p. 22.

[16] *Habeas corpus, trial by jury, due process of law, no taxation without representation* sono tra i più importanti e decisivi istituti che stavano contribuendo a formare il patrimonio della nazione e che in quel documento scritto vengono cristallizzati.

[17] La goccia che fa traboccare il vaso è costituita dalla sconfitta delle truppe mercenarie di Giovanni a Bouvines, in Francia. Ma le radici vanno rinvenute nella pessima politica del fratello, Riccardo I Cuor di Leone, il quale, con le crociate in Terra Santa, il riscatto dalla prigionia in Germania prima e con la guerra contro la Francia poi aveva svuotato le casse della Corona e salassato il regno. Le reiterazioni di Giovanni culminate con la sconfitta di Bouvines esasperano così il ceto feudale inglese, accompagnato dall'opposizione alla Corona dell'alto clero e dalle gravi disfunzioni e abusi degli apparati amministrativi e giudiziari.

[18] C. Martinelli, *op. cit.*, p. 17.

[19] G. Musca, *La nascita del Parlamento nell'Inghilterra medievale*, Bari, Edizioni Dedalo, 1994.

limitavano ulteriormente i poteri del Re, si stabilizzavano le convocazioni del Parlamento – «*tre volte l'anno per esaminare lo stato del reame e i comuni bisogni del Re e del reame*»[20] –, le sue regole elettorali, se ne estese la rappresentanza alle Gilde di Città e Borghi, e venne creato il *Privy Council*, un organo composto da quindici membri nominati dai baroni con compiti di consiglio e controllo sull'operato del Re. Nel 1265 Simon de Montfort, dopo aver sconfitto le truppe reali a Lewes, fece convocare un'assemblea nazionale, di cui facevano parte due cavalieri per ogni contea e, per la prima volta, due rappresentanti di ogni borgo o città. Era quest'ultimo il primo nucleo della futura House of Commons – cioè dei non nobili, rubricabili come *freeman*, coloro in grado di sostentare autonomamente loro stessi dal punto di vista economico; dunque, il nucleo della futura borghesia. Come scrive Giovanni Musca, «*erano quei baroni ribelli, così gelosi ed accaniti difensori dei loro privilegi contro quelli della Corona, che stavano facendo la storia del Parlamento e favorendo il suo allargarsi ai rappresentanti di ceti sino a quel momento subalterni; proprio durante il regno di Enrico III quei lontani successori dei Normanni vincitori a Hastings, che avevano disprezzato come barbaro tutto ciò che era anglosassone, impararono a dire, con nascente orgoglio nazionale: nolumus leges Angliae mutari*»[21].
Nel 1295 si riunì *the great and model Parliament*, di cui facevano parte baroni, vescovi, arcivescovi e due rappresentanti per ogni contea, città e borgo, convocato da Re Edoardo I – chiamato il 'Giustiniano inglese' – per discutere la materia fiscale. Lo stesso Re Edoardo che nel 1297 provvederà, sotto costrizione da parte del Parlamento, alla celeberrima e definitiva *Confirmatio* della *Magna Charta* redatta qualche decennio addietro. Inoltre, è proprio durante il regno di Edoardo I che la convocazione dei Parlamenti iniziò a tenersi luogo a Westminster, e non più in diverse città del regno, fattore che concorse ad attribuire via via a quel Parlamento ancora più stabilità, così come a favorire l'espansione progressiva dei suoi poteri.
Durante il regno di Edoardo II il Parlamento provvede alla redazione dello Statuto 15, che prevede che «*i problemi riguardanti le proprietà del re e dei suoi eredi, e le condizioni del regno e del popolo, debbono essere trattati, discussi e risolti in Parlamento, dal re e con il consenso dei prelati, conti e baroni, e delle comunità del regno, secondo quanto è entrato nelle consuetudini*». E nel 1327 il Parlamento decise la deposizione del Re e la successione di suo figlio, Edoardo III. Un evento non trascurabile, perché fino a quel momento mai un Re era stato costretto all'abdicazione, e per giunta proprio dal Parlamento, venendo meno per la prima volta «*l'inviolabilità della monarchia consacrata*»[22]. Durante il regno di Edoardo III il Parlamento conobbe ulteriori progressi: lo scoppio della guerra contro la Francia di Filippo VI – sarà la 'guerra dei Cent'anni' – obbligò infatti il Re a convocare il Parlamento ogni anno; e il Re, dopo un primo momento di tensioni dovute sostanzialmente all'aumento delle imposizioni fiscali per sostenere il conflitto, mostrò poi accondiscendenza «*dando presto soddisfazione alle petizioni dei Comuni quando chiedevano la risoluzione delle lagnanze*»[23].
Né si può mancare di menzionare il fatto che il Parlamento inglese già nel 1376 – il *Good Parliament* – si dotava della procedura dell'*impeachment*, applicato in quel caso nei confronti di alcuni ministri del Re. Dunque, quel *model Parliament* del 1295, a

[20] A. Barbera, *I parlamenti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 20.
[21] G. Musca, *op.cit.*, p. 30.
[22] K.O. Morgan, *op. cit.*, p. 160. E non sarà l'ultima: in modo simile accadrà nel 1399 a Riccardo II.
[23] G. Musca, *op. cit.*, p. 36.

partire dal secolo XIV, fece da modello per tutte le successive convocazioni; e si sviluppò articolandosi su due Camere, cominciando, i rappresentanti di borghi e città, a riunirsi separatamente nella Camera, appunto, dei Comuni; dapprima nel refettorio, poi nella sala capitolare dell'abbazia di Westminster. Secondo alcuni documenti la prima riunione di due Camere distinte si svolse già nel 1332, anche se dati più certi la fanno risalire al 1377 sotto Riccardo II.
Si strutturava così un bicameralismo "ineguale" a prevalenza della Camera dei Lords, anche se «*prende gradualmente consistenza l'idea che solo i Comuni rappresentano la nazione mentre i Pari non rappresentano che diritti personali*»[24], dando così avvio ad un bicameralismo prevalentemente paritario il cui sviluppo si protrae per i secoli successivi; tanto che già nel secolo XV, sotto il regno di Enrico IV, la Camera dei Comuni acquista il diritto di priorità in ambito legislativo nell'esame dei provvedimenti finanziari[25]. La prima metà del secolo XV, il regno della casata Lancaster, fu caratterizzata da un'altra, rilevante espansione delle attività parlamentari. La guerra dei Cent'anni stava continuando, e dunque l'attività del Parlamento non viene ancora meno, e i Comuni iniziarono a pretendere ed il più delle volte ottenere che «*i più diretti consiglieri del Re siano nominati in Parlamento, pur rimanendo ben lontani dall'affermare il moderno principio di un governo responsabile di fronte alla nazione*»[26]; richieste facilitate per lo più in virtù del fatto che gli stessi Re Lancaster regnarono per investitura parlamentare.
Tutto ciò non poteva che costituire il nocciolo duro delle ragioni che hanno fatto del regno d'Inghilterra l'unico a non essere quasi per nulla toccato dal germe dell'Assolutismo. Se infatti l'epoca successiva, delle dinastie Tudor e Stuart nel corso dei secoli XVI e XVII, certamente determinarono un maggiore accentramento nelle mani dei sovrani, l'Isola non lo sperimenterà mai con le stesse caratteristiche e con la medesima intensità delle altre Nazioni d'Europa: «*più corretto è semmai evidenziare come la dinastia Tudor e poi, più ancora, quella Stuart si relazionino con insofferenza alla funzione limitatrice del loro potere che il Parlamento già svolgeva*»[27]. È proprio questo ruolo di limitazione, di bilanciamento, di equilibrio, di intervento nell'attuazione del potere politico assunto già da secoli dal Parlamento inglese il fattore cruciale: nelle altre Nazioni, dove questo non è ancora avvenuto, le strutture istituzionali dello Stato moderno nacquero e si formarono attraverso e grazie all'accentramento dei tre poteri dello Stato in capo al sovrano. Ecco che allora, fin dalla sua nascita nel contesto inglese, l'istituzione parlamentare venne ad esistenza per svolgere quel ruolo essenziale che non era e non è solo di strumento e mezzo di rappresentanza politica di ceti sociali e territori che costituivano il regno, ma qualcosa di più: proprio in virtù della sua essenza rappresentativa, un soggetto interlocutore e partecipatore del potere politico insieme e accanto al monarca: «[…]*E, per esser brevi, tutto ciò che il popolo di Roma poteva fare nei comizi centuriati o nei comizi tributi, lo stesso può esser fatto dal Parlamento d!Inghilterra, che rappresenta e detiene il potere dell'intero reame, essendone sia il capo che il corpo. Perché si ritiene che ogni inglese sia in esso presente, o di persona o mediante mandato o procura, di qualsiasi eminenza, stato, qualità o dignità egli sia, dal principe alla più modesta persona d'Inghilterra; ed il*

[24] A. Barbera, *op. cit.*, p. 40.
[25] Il progressivo allargamento del suffragio rende evidente la discrasia tra le due Camere; con il *Parliaments Act 1911* si completerà il processo di prevalenza della Camera dei Comuni.
[26] G. Musca, *op. cit.*, p. 33.
[27] C. Martinelli, *op. cit.*, p. 25.

consenso del Parlamento è ritenuto essere il consenso di tutti gli uomini»[28].
Se così il Parlamento inglese aveva trovato la sua prima originaria spinta grazie al ceto baronale, ha poi implementato quella forza che ne ha consentito il suo successivo e pieno sviluppo con la suddivisione bicamerale, che ha garantito la rappresentanza anche di quella parte della popolazione che inizialmente ne era stata esclusa. J. Aylmer scrive, nel secolo XVI: «*il regime politico dell'Inghilterra non è una pura monarchia, come alcuni pensano per poca riflessione, non una pura oligarchia, né una democrazia, ma un sistema misto di tutti questi elementi. [...] La sua immagine – e non l!immagine ma la cosa stessa – è da vedersi nel Parlamento, dove potete trovare questi tre stati: il re o la regina, che rappresenta la monarchia; i nobili che sono l'aristocrazia; e i borghesi e i cavalieri la democrazia*»[29]. Cosicché anche la forma duale del Parlamento si colloca in maniera perfettamente coerente con gli stilemi della tradizione inglese, trovando lì il suo senso più classico e tradizionale, e che contribuì a far sì che quella monarchia fosse qualcosa di più: un «governo misto» di polibiana memoria dove tre forme di governo si impastano tra loro. In questo senso dunque, con la lettura nella chiave della dottrina del governo misto – che trova le sue radici, appunto, in Polibio ma ancora prima in Aristotele, ed anticipata da Tucidide – in quell'epoca si può parlare della Costituzione inglese in senso descrittivo, perché conta il come la struttura della società si presenta; il contrario di quella che è invece la Costituzione-norma, che ha intento prescrittivo. Perciò, si ravvisa piuttosto un'interazione che una separazione; né tanto meno un impedimento, quanto un bilanciamento tra le tre parti della Costituzione[30].
Il lieve indebolimento del Parlamento nei secoli XVI e XVII inizia nella seconda metà del Quattrocento come conseguenza non solo delle vicende storiche del secolo — principalmente, la sconfitta inglese nella guerra dei Cent'anni — ma anche della straordinaria potenza della nuova casata Tudor, ascesa a dinastia reale con il suo capostipite, Enrico, il quale, sconfitto Riccardo III a Bosworth Field e posto fine alla sanguinosa guerra della Due Rose, di fronte all'*impasse* istituzionale relativa alla successione al trono d'Inghilterra, decise di convocare il Parlamento, che lo riconobbe Re e formalizzava la sua ascesa al trono come Enrico VII attraverso l'*Act for the Confirmation of Henry VII 1485*[31]. È allora possibile affermare come già all'epoca venne in essere uno dei principi che «*nel Costituzionalismo inglese ha da sempre una grande fortuna, e almeno formalmente, continua ad essere accettato ancora oggi:* il *King in Parliament*»[32], consistente essenzialmente nella collaborazione e compresenza delle tre istituzioni nelle decisioni di carattere politico: «*l'unità della comunità politica nella congiunzione del Re, dei Lords e dei Comuni riuniti a Parlamento*»[33], dove il Re conservava il potere di sanzione regia sulle leggi del Parlamento.
I sovrani Tudor governarono nell'impronta di un'espansione della potenza economica e politica inglese che guardava alla conquista dei traffici commerciali verso

[28] T. Smith, *De Republica Anglorum (1565)*, cap. 49-9, Cambridge, edizione a cura di Mary Dewar, 1982.
[29] J. Aylmer, *An Harborowe for Faithful and True Subjects against the Late Blown Blast concerning the Government of Women*, Strassburg, 1559, citato in G. R. Elton, *The Tudor Constitution*, Cambridge University Press, 1960, p. 16, e reperibile su www.archive.org.
[30] G. Floridia, *Fortuna e crisi del governo misto nella Costituzione inglese*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Il Mulino, 2000, n. 2.
[31] G. Floridia, *op. cit.*
[32] C. Martinelli, *op. cit.*, p. 45.
[33] G. Floridia, *op. cit.*

i nuovi mondi e la costruzione di un impero coloniale. Non solo, perché Enrico VIII contribuì a creare un altro indispensabile e importantissimo fattore di identità e di distinzione degli inglesi, la Chiesa anglicana. L'assunzione a ruolo di Capo della Chiesa da parte del Re viene motivata non dallo spicciolo contrasto in materia di divorzio, che ne rimane la ragione di facciata, bensì dall'intolleranza verso il potere di nomina delle cariche dell'alto clero da parte del Papa, che indirettamente determinava la sottoposizione dei sovrani al potere secolare del Pontefice. Enrico VIII andò a spezzare questo filo, in piena linea di continuità con gli stilemi del proprio regno e dell'epoca. E con Elisabetta I, che salì al trono nel novembre 1558, il potere regio era ancora forte ed intatto, e l'Inghilterra acquisì il ruolo di potenza coloniale egemone sostituendosi alla Spagna dopo averne respinto l'espansione in terra inglese nel 1588. Ma le accelerazioni imposte dalla nuova epoca, così come il fatto che la politica estera dei Tudor operò una trasformazione importante della società inglese, fecero sì che la Regina si trovasse a governare una nazione in piena transizione. Cavalieri delle contee e rappresentanti delle città e borghi venivano per lo più scelti dai gentiluomini di campagna che stavano sostituendo i «*rozzi baroni delle shires*». La società feudale stava scomparendo, ed era «*ormai realtà quella classe media che era mancata in epoca feudale, che sarà il principale sostegno delle istituzioni parlamentari perché troverà in esse lo strumento per propugnare e difendere i suoi interessi, contro i privilegi della Corona più che contro quelli della morente classe baronale, che pure all'inizio del secolo XIII aveva promosso il processo storico del quale la borghesia si pone ora come erede*»[34]. Proprio in virtù della sua crescente potenza economica, i Parlamenti dell'epoca, malgrado convocati raramente, dimostrano un «*insospettato spirito di indipendenza*»[35], addivenendo a numerosi conflitti con la Regina; in qualche modo, un preludio agli aspri scontri del secolo XVII.

E l'epoca della dinastia Stuart, succeduta all'indomani della morte di Elisabetta I avvenuta il 24 marzo 1603, vide la rottura di quella interazione tra Lords, Comuni e Corona di cui s'è parlato poc'anzi, perché quest'ultima, desiderosa di imporre anche in terra inglese gli stilemi dell'Assolutismo di Luigi XIV, pretese di governare da sola; e quello schema saltò[36]. Il secolo XVII costituì così un altro, e il più importante, *turning point* della storia costituzionale d'Oltremanica. E il Parlamento, in particolare la Camera dei Comuni, costituiva il principale ostacolo che gli Stuart avrebbero voluto abbattere, così come l'argine alla piena assolutistica nella quale il regno inglese rischiava di annegare. In qualche modo, si facevano sentire gli strascichi della casata Tudor, i quali tuttavia avevano sì determinato un *improvement* importante della figura del monarca, ma mai avevano generato un mutamento così radicale in senso assolutistico, come invece cominciava a preannunciarsi quando Giacomo salì al trono.

Ebbene, alla luce del breve *excursus* poc'anzi operato – l'Autore dedica ad una ricostruzione dettagliata del conflitto costituzionale sotto il regno di Giacomo l'ultimo Capitolo della monografia – è evidente come e in quale misura il pensiero politico

[34] G. Musca, *op. cit.*

[35] G. Musca, *op. cit.*., p. 41.

[36] G. Floridia, *op. cit.* L'autore sottolinea come in quel momento storico quello schema cessi di essere un modello descrittivo di come il sistema istituzionale inglese funzionava, per diventare poi il modello prescrittivo in base al quale il sistema avrebbe dovuto (tornare a) funzionare, diventando così costituzione-norma. E sul come e perché si è arrivati alla *Great Rebellion* del 1656 propone una pungente e bellissima analisi di James Harrington nel suo *The Commnonwealth of Oceana; and a System of Politics* che va dai tempi della *Magna Charta* al XVII secolo.

del primo monarca scozzese fosse in nettissima dissonanza con la secolare tradizione inglese. E permette di comprendere quanto sia significativo riprendere le tappe fondamentali del suo pensiero, in relazione alle tante voci che si sollevavano contro l'idea e la pratica dell'assoluto. Dando voce a Giacomo, Lorenzo D'Avack mostra molto bene quanto, da una parte, fossero profonde le ragioni dell'avversione delle istituzioni di Westminster nei confronti del nuovo Re Stuart, e dall'altra quanto per lui fosse determinante affermare la propria distanza rispetto a stilemi che non gli appartenevano e non gli sarebbero mai davvero appartenuti.
Eppure, proprio queste dinamiche saranno la scintilla che farà gradualmente "infiammare" l'Inghilterra del Seicento. Anzi, le cause che fecero da motore per l'ulteriore e definitiva riaffermazione di quelle secolari conquiste costituzionali. Ancora una volta, però, il cuore liberale è nato in Inghilterra con evoluzioni graduali determinate da scontri pragmatici tra gli attori politici che guidavano le istituzioni, con le loro convinzioni e le loro personalità. Scontri avvenuti anche grazie alla forza dello spirito inglese, che non si fece abbattere neanche di fronte a prassi e teorie perpetrate per decenni dai sovrani Stuart: nessuna vera demolizione, ma semmai dei rallentamenti di un'evoluzione costituzionale che fu sempre progressiva. Ed è in tal modo che l'Inghilterra dell'inizio del Settecento ebbe già a quel tempo l'opportunità di incamminarsi sulla lunga strada della democrazia liberale. E forse, se non ci fossero stati tutti quegli "ostacoli", e quelle personalità come Giacomo, l'anima liberale non si sarebbe mai rafforzata davvero: e allora, per comprendere come siamo arrivati fin qui, occorre rivolgerci al passato, per conoscere da dove arriviamo.